



- ❑ 5. Titoli di studio e certificati di formazione e abilitazione professionale <sup>4</sup>;
- ❑ 6. \_\_\_\_\_

Si resta in attesa, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 319/1994, dell'eventuale richiesta di integrazioni della documentazione presentata che risultassero necessarie, ed in ogni caso dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, come previsto dal sesto comma del citato articolo 14 del D.P.R. 2 maggio 1994, n. 319.

Eventuali comunicazioni relative alla presente domanda potranno essere inviate al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

Per comunicazioni in vie brevi è possibile contattare il/la sottoscritto/a al seguente numero di telefono: \_\_\_\_\_

Data, .....

\_\_\_\_\_  
( Firma del richiedente ) <sup>5</sup>

\*\*\*\*\*

### **FORMALITA' RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE**

**Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano**, effettuata da traduttori autorizzati ed autenticati dall'Ambasciata italiana o dal Consolato italiano competente nel Paese in cui è stato formato il documento.

La traduzione può essere effettuata anche in Italia a cura della competente autorità giudiziaria, oppure dalla autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia.

I titoli di studio, attestati o diplomi o il titolo attestante la formazione professionale, di cui si chiede il riconoscimento, **devono essere presentati in copia autentica all'originale** che risulti già legalizzato a cura dell'Ambasciata italiana o del Consolato italiano competente nel Paese in cui è stato formato il documento, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare **provvisto del timbro "Apostille"** a cura della competente autorità locale.

L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.

**La dichiarazione di valore deve essere presentata in originale.**

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente autorità italiana.

<sup>4</sup> I titoli di studio ed i certificati di formazione e abilitazione professionali presentati ai fini del riconoscimento in questione dovranno essere corredati dall'elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso, con specifica della durata dei corsi frequentati, delle materie d'insegnamento e delle votazioni riportate all'esame finale.

<sup>5</sup> **La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore** ( Art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 ).